



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 24/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1912

Cont. 67/06/DL - Tar Puglia Bari - Comune di Ascoli Satriano c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Giuseppe MACCHIONE, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1168 del 04/08/2006, la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappresentanza all'avv. Giuseppe Macchione per resistere nel giudizio dinnanzi al Tar Puglia Bari promosso dall'Amm.ne Comunale di Ascoli Satriano per impugnare la determinazione del Dirigente del Servizio Sport n. 260/2006 relativa alla revoca dei contributi concessi ex LL.RR. 32/85 E 14/04.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sport)

- Con la determinazione n. 696 del 21/09/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 1.225,49 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- Il TAR Puglia II Sezione di Bari con sentenza n. 1176/2009, ha dichiarato cessata la materia del contendere condannando la Regione alla rifusione delle spese di giudizio.

- L'Avv. Giuseppe Macchione, avendo esaurito l'attività svolta in favore dell'Ente, con lettere del 25/05/2009 e del 08/01/2011 per sollecito ed adeguamento della nota spese alle nuove aliquote del CAP e dell'IVA, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali per l'importo di euro 4.434,75 compreso CAP, IVA non detratto l'acconto percepito.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata ex officio, con la detrazione dell'acconto cui la determinazione 696/2006, applicando la riduzione del 10% proposta, dal Legale officiato, con la nota acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale n. 9894 del 22/05/2012, in euro 2.592,44 comprensiva del CAP 4%, dell'IVA 21%, della ritenuta fiscale.

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal

riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.592,44 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Giuseppe Macchione, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con l'impinguamento di pari importo del capitolo 1312.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.592,44 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad euro 2.592,44 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'Avv. Giuseppe Macchione;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.592,44 mediante la variazione di bilancio e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
